

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2912}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,
SACCUCCI**

Presentata il 16 aprile 1974

Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le fortune che sono occorse agli ufficiali dei ruoli speciali delle diverse forze armate non si può dire siano mai state particolarmente favorevoli e, quel che è peggio, la volontà di coloro i quali dovevano curare i loro interessi, si è dimostrata più di una volta inefficiente e, addirittura, controproducente nei loro confronti.

I ruoli speciali hanno una lontana e ben poco felice origine in quei ruoli speciali di complemento della marina che reclutavano con ferma annuale ufficiali di complemento dei corpi di stato maggiore e del genio navale e che dettero un contributo di sangue e di valore veramente eccezionale durante l'ultima guerra.

I meriti di detti ufficiali furono di tanto rilievo che, pur nelle disastrose condizioni in cui si trovavano le forze armate dopo la guerra, l'amministrazione della marina tentò a più riprese di istituire un ruolo speciale del servizio permanente per dare una adeguata sistemazione professionale a quei pochi che erano sopravvissuti alle dure prove sostenute.

Soltanto con legge 18 dicembre 1952, n. 2386, la marina riuscì a realizzare il menzionato proposito estendendo però, visti i risultati notevolissimi ottenuti durante la guer-

ra, la istituzione dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo a tutti i corpi tecnici con esclusione naturalmente del corpo sanitario per il quale non si poteva prevedere l'esercizio della professione senza il possesso del relativo diploma di laurea.

L'esempio della marina venne poi seguito anche dall'aeronautica per la quale con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, si istituì il ruolo naviganti speciale limitandolo, allora, al grado di tenente colonnello e dall'esercito per cui si provvide, con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, alla formazione di un ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio su basi però alquanto diverse da quelle determinate per la marina e per l'aeronautica. Infatti, mentre per queste ultime era stato istituito uno sbarramento selettivo nel grado di tenente di vascello e capitano con l'istituzione, in tali gradi, di un avanzamento a scelta, per l'esercito era stata, sin dal primo momento, prevista una progressione di carriera ad anzianità sino al grado di tenente colonnello limitando la promozione a scelta al conseguimento del massimo grado consentito, e cioè quello di colonnello.

Successivamente, in verità, furono apportate alle leggi originarie talune modifiche per

ciascuna delle forze armate, intese a rendere più aderenti la consistenza e lo sviluppo di carriera dei diversi ruoli speciali alle esigenze del servizio ma, a tutt'oggi, per quanto concerne il rapporto tra le situazioni di detti ruoli si avvertono differenze rilevanti che già di per se stesse e indipendentemente dall'interesse dei singoli, non sembra possano trovare giustificazione nel quadro di una organica ed uniforme regolamentazione della materia.

A prescindere dalle norme che regolano la immissione nei ruoli in questione e che presentano anch'esse squilibri e dannose diversità ma che, nel caso attuale, non interessano, tre importanti osservazioni si possono formulare in merito alla situazione dei ruoli speciali delle diverse forze armate:

1) lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito (come già rilevato) ha luogo, fino al grado di tenente colonnello con il criterio dell'anzianità mentre per i ruoli speciali della marina e per il ruolo naviganti speciale dell'aeronautica è stabilito, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta e da capitano a maggiore, il criterio della scelta;

2) gli organici del ruolo speciale unico dell'esercito prevedono una consistenza iniziale superiore circa del 30 per cento a quello del grado di tenente colonnello mentre, ad esempio, gli organici iniziali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della marina e del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica sono più di tre volte superiori a quelli dei gradi di capitano di fregata e di tenente colonnello. Nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto la situazione degli stessi gradi è addirittura in una proporzione di 38 a 7 e cioè di più di 5 volte superiore;

3) gli organici del grado di tenente colonnello del ruolo speciale unico dell'esercito e del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica sono più ampi di quelli del grado di maggiore degli stessi ruoli mentre nei ruoli speciali della marina avviene esattamente l'inverso.

Dalle situazioni sopraelencate discende logicamente che, nell'esercito, lo sviluppo della carriera fino al grado di tenente colonnello è più agevole e sicuro che nelle altre forze armate e che inoltre anche fra la marina e l'aeronautica, per la diversa consistenza tra i gradi di capitano di fregata e di corvetta rispetto a quella tra tenente colonnello e maggiore esiste un criterio diverso di avanzamento che non può non risolversi a favore

degli ufficiali dell'aeronautica. Il chiedersi il perché di una tale differente regolamentazione può apparire superfluo ai fini che si propone la presente iniziativa se da ciò non discendesse il convincimento che ciascuna forza armata agisce nei confronti del rispettivo personale in modo del tutto soggettivo ed indipendente senza preoccuparsi di quei gravi riflessi di ordine morale che sorgono spontanei ad un semplice esame comparativo delle diverse situazioni e che possono incidere profondamente sul rendimento in servizio.

È evidente che, in origine, le esposte diversità sono derivate dall'intendimento di migliorare, nelle leggi successive, il trattamento già dimostratosi inadeguato nei confronti di altro personale, ma ben difficilmente si può giustificare il perseverare, pur attraverso modifiche intese a migliorare la normativa esistente, in atteggiamenti restrittivi iniqui oltre che manifestamente dannosi per l'amministrazione. Neanche un disinteresse ed una assoluta impreparazione dei competenti uffici dell'amministrazione possono apparire sufficienti a spiegare il perdurare di tali situazioni; occorrerebbe pensare invece ad un voluto preconcetto atteggiamento personale di singoli responsabili facilmente imposto alle più alte autorità nella suggerita convinzione di soddisfare in tal modo a precise esigenze organiche.

Ma la ingiustificata disparità di trattamento esistente fra i ruoli speciali delle diverse forze armate è soltanto uno dei motivi che hanno provocato l'inoltro della presente proposta di legge.

Altri, e non meno gravi, sono quelli dell'inadeguato sviluppo di carriera e della grave situazione di disagio venutasi a creare nei confronti degli ufficiali di complemento in servizio e che interessano tutte e tre le forze armate.

Relativamente all'inadeguato sviluppo di carriera è da notare, per quanto concerne l'esercito, che, su un organico di 822 tenenti colonnelli sono attualmente previste soltanto 13 promozioni annuali mentre, ad esempio nel ruolo normale dell'Arma di fanteria, per un organico di 788 tenenti colonnelli sono stabilite 45 promozioni annuali.

Altre disparità non dissimili esistono anche nei confronti di parigrado dei ruoli speciali delle altre forze armate ma è comunque evidente che la situazione suesposta giustifica pienamente una modifica dell'attuale normativa.

Per la marina e l'aeronautica, lo sviluppo di carriera dei ruoli speciali è condizionato dalle situazioni già in precedenza specificate (selezione a scelta nel grado di tenente di vascello e di capitano e struttura degli organici dei diversi gradi) ma il problema appare ancora più evidente ove si consideri, ad esempio, che le promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta di stato maggiore sono 6-7 (ad anni alterni) su di un organico di 180 unità e pertanto ove in ipotesi tutti gli iscritti in organico dovessero essere promossi si impiegherebbero quasi 30 anni per arrivare agli ultimi del ruolo attuale. Analoga situazione esiste negli altri ruoli speciali della marina mentre in quello dell'aeronautica la situazione è lievemente migliore ma certo non brillante e comunque non ragguagliabile a quella del ruolo speciale unico dell'esercito.

Conseguenza inevitabile di tali premesse è lo stagnare in determinati gradi di un copioso e sempre crescente numero di ufficiali che, col passare degli anni, vedono farsi sempre più irrisorie le possibilità di ulteriore promozione e si vedono limitata la carriera a quel grado di tenente di vascello o capitano che una volta rappresentava forse un traguardo rispettabile, ma che oggi è conseguito normalmente, con qualifica analoga, dal personale della carriera esecutiva.

Altre considerazioni potrebbero ancora aggiungersi per illustrare la striminzita carriera dei ruoli in questione, ma l'evidenza del problema non sembra richiedere ulteriori precisazioni.

Ciò che invece appare necessario porre in rilievo è lo stato di inferiorità che si è creato, ed ulteriormente si è ancora aggravato, nei confronti degli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio attivo. Infatti mentre questi ultimi, in applicazione dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ed alle altre norme che regolano il loro avanzamento possono, dopo tre anni dal termine del servizio di leva, conseguire il grado di capitano o tenente di vascello e proseguire agevolmente in carriera, gli ufficiali dei ruoli speciali vengono ad essere gravemente ritardati nel loro progredire dalle restrizioni derivanti dall'espletamento del bando di concorso, dalla esistenza di organici che condizionano la promozione al verificarsi della relativa vacanza, dal conseguimento di particolari requisiti di servizio, e, per la marina e l'aeronautica, dallo sbarramento dell'avanzamento a scelta esistente nel grado di tenente di vascello e capitano.

Accade quindi generalmente che ufficiali i quali abbiano superato insieme i corsi allievi ufficiali di complemento si trovino ancora nel grado di tenente di vascello se sono stati ammessi nel ruolo speciale ed abbiano invece già raggiunto quello di capitano di corvetta o magari di capitano di fregata se hanno continuato a prestare servizio nel complemento. E, ciò che è meno divertente, una simile posizione di favore si verifica spesso nei confronti di ufficiali già bocciati agli esami di concorso per la nomina nel ruolo speciale.

Ma una tale situazione, già gravissima e che aveva dato motivo a ripetute e giustificate lagnanze (come sempre inascoltate) è stata ulteriormente aggravata dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824, che ha inteso regolamentare la posizione giuridica degli ufficiali di complemento in servizio riconoscendo ad essi una posizione di stato giuridico del tutto analoga a quella degli ufficiali in servizio permanente.

È venuta quindi a cadere anche l'unica differenziazione a favore degli ufficiali dei ruoli speciali che consisteva, in definitiva, nella precarietà del rapporto di servizio degli ufficiali di complemento richiamati.

Con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, si è tentato, in effetti, di creare una certa posizione di privilegio per gli ufficiali dei ruoli speciali stabilendo, all'articolo 13 che, a pari anzianità, il mancato conseguimento della promozione impedisce quella dei parigrado di complemento, ma una tale norma elude il problema principale e cioè quello degli ufficiali di complemento che si trovano già avvantaggiati per avere conservato una maggiore anzianità ed avere già ottenuto benefici di carriera rispetto ai colleghi dello stesso corso allievi o di altri precedenti corsi.

La incongruenza ed il danno di una tale situazione sono stati avvertiti anche dall'onorevole de Meo il quale ha presentato alla Camera dei deputati in data 11 giugno 1973 la proposta di legge n. 2228 relativa al « riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali dei Corpi della marina militare ».

Tale proposta, tuttavia, pure partendo da presupposti esatti, anche se incompleti, perviene a soluzioni inadeguate che soltanto in minima parte ed in modo insufficiente possono ovviare agli inconvenienti in precedenza indicati.

In definitiva la proposta de Meo, senza prendere in alcuna considerazione il ruolo

naviganti speciale dell'aeronautica si limita ad aumentare da 13 a 20 le promozioni dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico dell'esercito ed a variare gli organici di detto grado e di quello di colonnello mentre, per la marina, pure modificando tutti gli organici dei diversi corpi e gradi ed il numero delle promozioni tabellari da effettuare a scelta lascia sostanzialmente inalterato il sistema attuale realizzando soltanto taluni limitati benefici nello sviluppo delle carriere.

Non si può risolvere infatti un problema di gravità pari a quella già prospettata aumentando di qualche unità il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello anche se, in fase transitoria, tali unità sono elevate del 50 per cento. Questo poi quando, con una bilancia da farmacista, si misurano permanenze nei gradi in relazione ai vuoti che si potranno creare e soffocando quindi fin dall'inizio quel sollievo che poteva derivare a carriere lungamente costrette entro limiti assurdi ed iniqui.

Ad avviso del proponente il problema può essere risolto con soddisfazione soltanto qualora si tengano presenti i seguenti principi:

a) formazione di organici cilindrici fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata;

b) sviluppo di carriera assicurato, in via normale, fino allo stesso grado di tenente colonnello o capitano di fregata. Concetti del genere sono stati affermati già nella proposta di legge n. 2049 presentata alla Camera dei deputati il 13 aprile 1973 ed anche se essi sono ispirati dall'intendimento di una modifica generale ed organica delle norme sull'avanzamento degli ufficiali nulla vieta che la loro parziale applicazione sia anticipata rispetto all'esame di tutto il problema e che sia provveduto alla loro realizzazione con gli adeguamenti consigliati dall'attuale contingenza. Non si può infatti rinviare oltre la soluzione del problema dei ruoli speciali né si può consentire che soluzioni inadeguate come quella proposta dall'onorevole de Meo, provochino una ulteriore stasi del sistema ed altri irreparabili danni quali una ulteriore riduzione delle fonti di reclutamento e della consistenza dei ruoli in questione.

Gli intendimenti della presente proposta rispondono del resto anche alla necessità di stabilire una uniformità di trattamento tra ufficiali delle diverse forze armate appartenenti a ruoli analoghi. È stato già chiaramente illustrato in precedenza come l'ordinamento del ruolo speciale unico dell'esercito differisca da quelli della marina e dell'aero-

nautica e come si riscontrino diversità anche tra queste due ultime forze armate.

Prendendo a base il sistema dell'esercito che, salvo talune incongruenze sanate dalla proposta de Meo e da altra proposta n. 2757 avanzata dall'onorevole Semeraro relativa alla riduzione della permanenza nel grado di tenente del ruolo speciale unico, risponde ai concetti in precedenza esposti, occorre pertanto modificare le tabelle in vigore per i ruoli speciali della marina e dell'aeronautica:

abolendo il criterio della scelta nell'avanzamento da tenente di vascello o capitano a capitano di corvetta o maggiore e sostituendolo con quello dell'anzianità;

stabilendo organici di consistenza uniforme fino al grado di capitano di fregata o tenente colonnello salva una percentuale di riduzione di circa il 30 per cento dovuta alle normali perdite di personale derivanti da cause naturali e da motivi professionali.

Inoltre, per quanto concerne la marina e per ridurre il tempo di permanenza nel grado di capitano di corvetta occorre stabilire analogamente a quanto disposto per i ruoli speciali dell'esercito e dell'aeronautica che la consistenza organica del grado di capitano di fregata risulti superiore di circa il 20 per cento a quella dell'organico del grado immediatamente inferiore.

Con la presente proposta non si vuole, naturalmente, danneggiare gli ufficiali di complemento che beneficieranno della legge 20 dicembre 1973, n. 824; anzi con l'acceleramento delle carriere dei ruoli speciali potrà essere favorito anche lo sviluppo di carriera dei parigrado con pari o minore anzianità.

La proposta tende soprattutto:

a rendere, per quanto possibile vantaggiosa l'ammissione nei ruoli speciali del servizio permanentemente effettivo;

ad eliminare le ingiustificate ed evidenti disparità di trattamento esistenti tra i ruoli speciali delle diverse forze armate;

a dare ai ruoli organici dei diversi corpi e gradi una consistenza che risponda alle effettive esigenze del servizio quali risultano dall'inserimento, nel numero complessivo degli ufficiali in servizio, degli appartenenti ai ruoli del complemento che si avvantaggeranno della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Infatti un tale inserimento consentirà l'impiego di un numero di ufficiali inferiori che potrà compensare la riduzione stabilita negli stessi gradi dei ruoli speciali e la conseguente realizzazione (già sopra specificata) di organici cilindrici, fino al grado di capitano di fregata o tenente colonnello.

La proposta di legge non prende in considerazione la posizione degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito in quanto si ritiene che le già esistenti proposte n. 2228 e n. 2757 presentate, rispettivamente, dagli onorevoli de Meo e Semeraro soddisfino alle esigenze di detto ruolo apportando quelle modifiche di organico e quell'aumento delle promozioni al grado di colonnello che consentono di realizzare uno sviluppo più armonico di tale ruolo ed un giustificato adeguamento della carriera fino al grado massimo.

La presente proposta si compone di 8 articoli in merito ai quali si espone quanto segue.

L'articolo 1 sostituisce al criterio della scelta quello dell'anzianità per gli ufficiali della marina dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto aventi grado di tenente di vascello e per gli ufficiali dell'aeronautica del ruolo naviganti speciale aventi il grado di capitano.

L'articolo 2 sostituisce i quadri delle tabelle 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, interessanti i ruoli speciali della marina e dell'aeronautica ed apportando quelle modifiche di cui già in precedenza si è chiarita la ragione.

In proposito sembra opportuno precisare che, pure variando gli organici dei diversi gradi, le consistenze totali dei singoli ruoli della marina non si differenziano sostanzialmente da quelle già stabilite nella proposta dell'onorevole de Meo che sembra rispondano con sufficiente esattezza alle esigenze del servizio anche tenendo conto di quanto già in precedenza osservato e cioè che l'impiego degli ufficiali inferiori di complemento trattati in servizio consentirà di ovviare a quegli inconvenienti che potrebbero derivare da una riduzione degli organici dei parigrado dei ruoli speciali.

Per quanto concerne poi gli organici del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica si rileva che anche in questo caso si è conservata sostanzialmente inalterata la consistenza totale variando quella dei singoli gradi in conformità ai criteri già sopra giustificati.

È inoltre da aggiungere che, conformemente alla situazione esistente nell'esercito sono stati stabiliti organici superiori nei gradi di ufficiali subalterni rispetto a quelli dei tenenti di vascello e capitani e ciò perché

eliminando la valutazione a scelta in tali gradi non è più giustificato un inizio di carriera più sollecito dell'ulteriore sviluppo della stessa.

L'articolo 3 e l'articolo 4 apportano modifiche alle note esistenti alle già citate tabelle 2 e 3. Tali note interessano, naturalmente, soltanto le promozioni ai gradi massimi per le quali sono stati disposti aumenti corrispondenti, in linea di massima, a quelli previsti dalla proposta dell'onorevole de Meo per i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico dell'esercito e ciò sia perché un tale aumento corrisponde (come già rilevato) alle esigenze del ruolo sia per evitare disparità di trattamento tra le diverse forze armate.

L'articolo 5 dispone la ripartizione in tre anni delle promozioni derivanti dall'entrata in vigore della presente proposta. Pure riconoscendo infatti l'opportunità di dare un rapido sfogo alle aspettative di molti ufficiali da tanto tempo compresse occorre evitare uno svuotamento subitaneo dei ruoli ed un afflusso immediato ai gradi superiori.

L'articolo 6 tende ad evitare che, per i vuoti organici che si produrranno, possa verificarsi l'evenienza di due successive promozioni a breve distanza di tempo da parte dello stesso ufficiale e che non sia pertanto possibile sottoporre ad un adeguato periodo di esperimento chi abbia già ottenuto un avanzamento al grado superiore. Il periodo di permanenza di 5 anni (previsto dall'articolo 6) sembra comunque sufficiente per salvaguardare in pieno gli interessi dell'amministrazione.

Gli articoli 7 e 8 dispongono la validità dei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge fino al loro completo esaurimento.

Tale norma appare giustificata dalla opportunità di rispettare una precedenza già riconosciuta in sede di giudizio a scelta che non può essere ignorata neanche nel caso di quegli ufficiali (tenenti di vascello e capitani) per i quali viene modificato il criterio di avanzamento.

Gli stessi articoli dispongono inoltre la formazione nello stesso anno di nuove aliquote e di quadri suppletivi per colmare le vacanze che verranno a verificarsi con l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto disposto dagli articoli 84 e 95 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'avanzamento degli ufficiali della marina militare aventi grado di tenente di vascello ed appartenenti ai ruoli speciali del corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto e l'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica aventi grado di capitano ed appartenenti al ruolo naviganti speciale ha luogo ad anzianità.

ART. 2.

I quadri II, IV, VI, X e XII della tabella 2 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono rispettivamente sostituiti da quelli di pari numero riportati all'allegato A della presente legge.

Il quadro II della tabella 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito da quello di pari numero riportato all'allegato B della presente legge.

ART. 3.

Alle note in calce alla tabella 2 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

le note (d), (o), (t), sono soppresse;

la nota (s), è sostituita dalla seguente:

« (s) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno »;

la nota (t), è sostituita dalla seguente:

« (t) ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno, nessuna promozione nel secondo e quarto anno ».

ART. 4.

La nota (c), in calce alla tabella 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è soppressa.

ART. 5.

Le promozioni da effettuare in relazione alle variazioni di organico disposte dalla presente legge ai gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta e di tenente colonnello e maggiore sono ripartite in eguale misura nei primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di unità che possono derivarne sono riportate all'anno successivo fino a raggiungere l'unità necessaria.

ART. 6.

Gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione in relazione alle variazioni di organico disposte dalla presente legge non possono ottenere una ulteriore promozione se non abbiano trascorso, nel grado raggiunto un periodo di almeno cinque anni.

ART. 7.

I quadri di avanzamento a scelta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica aventi grado di tenente di vascello e capitano restano in vigore fino al loro completo esaurimento.

In relazione alle vacanze che si formeranno a seguito dell'entrata in vigore della presente legge si provvederà per i diversi gradi, nel corso dell'anno, a determinare le necessarie aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità.

ART. 8.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica aventi grado di capitano di fregata o tenente colonnello restano in vigore fino al loro esaurimento.

Le promozioni da effettuare nell'anno in relazione alla entrata in vigore della presente legge sono disposte con la formazione, alla predetta data di entrata in vigore di quadri ordinari o suppletivi di avanzamento previa determinazione di nuove aliquote di valutazione comprendenti tutti gli ufficiali già valutati ed un numero di parigrado in prima valutazione determinato in base ai criteri fissati dalla colonna 6 dei quadri interessanti i diversi corni.

ALLEGATO A

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	8	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	84	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	56	—	—
Tenente di vascello . . .	anzianità	3 anni imbarco	108	—	—
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	120	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—
QUADRO IV. — RUOLO SPECIALE DEL GENIO NAVALE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	29	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	24	—	—
Tenente di vascello . . .	anzianità	2 anni imbarco	36	—	—
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	42	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue ALLEGATO A

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Capitano di vascello . . .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	24	3 ogni 5 anni (g) (t)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello . . .	anzianità	1 anno imbarco	29	—	—
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno imbarco anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	33	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—
QUADRO X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Capitano di vascello . . .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	21	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	16	—	—
Tenente di vascello . . .	anzianità	1 anno imbarco	26	—	—
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno imbarco anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	30	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—

Segue ALLEGATO A

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Capitano di vascello . . .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	42	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	28	—	—
Tenente di vascello . . .	anzianità	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	54	—	—
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	64	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

ALLEGATO B

TABELLA 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.					
Colonnello	—	—	12	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	119	3	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	95	—	—
Capitano	anzianità	3 anni in reparti d'impiego o scuola di volo; superare gli esami	126	—	—
Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo	170	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—